

Edizione di venerdì 19 settembre 2014

CONTENZIOSO

[Quando la congruità e la coerenza difendono il contribuente](#)

di Maurizio Tozzi

CRISI D'IMPRESA

[Predelezioni anche fuori dal riparto. Il Tribunale di Cassino apre.](#)

di Claudio Ceradini

PATRIMONIO E TRUST

[Controversie in ipotesi di trust: quale giudice competente?](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

IVA

[Le operazioni accessorie ai fini Iva](#)

di Sandro Cerato

PATRIMONIO E TRUST

[Raddoppio dei termini: è necessario accertare l'esistenza della violazione](#)

di Giancarlo Falco

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Nel paese del mitico album A4](#)

di Chicco Rossi

CONTENZIOSO

Quando la congruità e la coerenza difendono il contribuente

di **Maurizio Tozzi**

In diverse occasioni è stata rimarcata l'importanza di risultare **congrui e coerenti** agli studi di settore, a condizione che l'elaborazione degli stessi fosse assolutamente

veritiera. È vero che il risultato di Gerico non è più fonte di accertamento automatico, ma è altrettanto vero che gran parte delle

liste selettive ruotano proprio attorno ai risultati statistici degli studi, con sempre maggiore attenzione dedicata alla componente "coerenza". Al contribuente l'onere di verificare l'attendibilità dei risultati, ben conoscendo quali sono le conseguenze dello strumento in questione. Se da un lato, infatti, la Corte di Cassazione ha inesorabilmente evidenziato che gli studi di settore sono delle

semplici presunzioni, non in grado di reggere un accertamento tributario, dall'altro il Legislatore ha cercato comunque di mantenere inalterata la funzione di compliance di Gerico con due interventi mirati:

1. Il riconoscimento ai soggetti "congrui e coerenti" di una serie di **vantaggi**, ossia la limitazione dell'accertamento analitico induttivo, la riduzione di un anno nella tempistica di accertamento e l'attribuzione di una maggiore percentuale di scostamento, per le persone fisiche, nel caso di controllo mediante redditometro (scostamento innalzato dal 20 al 33%);
2. La **penalizzazione** dei tentativi di "manipolazione" degli studi di settore, consistente nel potere attribuito all'amministrazione finanziaria di espletare **l'accertamento induttivo** di cui all'art. 39, co. 2, del d.P.R. 600/73.

Dal che la semplice conclusione che il risultato di congruità e coerenza intanto ha un senso se veritiero, proprio al fine di ottenere i "premi" stabiliti dal legislatore. Se invece lo studio di settore viene fortemente manipolato ed il soggetto è comunque selezionato per un accesso mirato proprio teso a verificare l'attendibilità dei dati, ecco che il malsano tentativo effettuato si rivela un boomerang, in quanto Gerico, altrimenti non utilizzabile in maniera automatica in sede di controllo, ha la

strada spianata rendendosi possibile l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici non qualificate (in cui appunto rientra lo studio di settore).

A rimarcare l'importanza della congruità e coerenza provvedono poi due sentenze di merito emanate nel corso del 2014 e che sostanzialmente conducono alla medesima conclusione: l'accertamento induttivo non è utilizzabile quando, fra l'altro, lo scostamento registrato

non è grave ed il contribuente, di contro, è risultato **congruo e coerente** agli studi di settore. Dunque l'adeguamento pieno a Gerico porta con sé anche la "patente" di credibilità per il soggetto, circostanza assolutamente da **non sottovalutare** in fase difensiva quando si è in presenza di ricostruzioni induttive dell'ammontare dei ricavi o compensi.

La prima sentenza da analizzare è quella della CTP di Milano n. 732/47/14 del 14.05.14, depositata lo scorso 8 settembre. I giudici milanesi si sono espressi in ordine alla ricostruzione induttiva dei ricavi effettuata con abbandono delle risultanze contabili ed applicazione delle medie di settore in termini di ricarichi praticati. L'organo giudicante ha giustamente sottolineato che l'applicazione delle medie del settore di appartenenza può aversi quando la difformità rispetto al ricarico praticato dal contribuente raggiunge livelli di abnormità, altrimenti non potendosi procedere nei confronti di soggetti che, tra

l'altro, presentano una contabilità regolare, registrano un lieve scostamento di ricavi e soprattutto sono

risultati congrui e coerenti agli studi di settore. In termini pratici, proprio l'essere in linea con l'elaborazione statistica dimostra che i dati dichiarati sono attendibili, soprattutto se le discordanze rispetto alla semplice media del settore non sono abnormi.

Ancora più esplicita è la CTP di Salerno, sentenza n. 3335/10/14 del 19.05.14, depositata il 29.07.14. I giudici salernitani, richiamando corposa giurisprudenza della Corte di Cassazione, evidenziano ancora una volta che il ricorso all'accertamento induttivo con ricostruzione di maggiori ricavi in forza della difformità del ricarico praticato rispetto a quello mediamente praticato nel settore di appartenenza è consentito solo quando raggiunge livelli abnormi ed irragionevoli, privando di attendibilità le scritture contabili. Ma nel caso analizzato

*"(...) considerato che l'ufficio ha fondato il proprio accertamento solo su una presunta discordanza del reddito o dei ricavi dichiarati rispetto alla media di settore, **che è anche meno attendibile e certa degli studi di settore** che comunque hanno valore scientifico (...) si deve concludere per l'insussistenza dei presupposti per il ricorso all'accertamento induttivo".* Semplice l'assunto utilizzato: se è vero che gli studi di settore rappresentano una presunzione pro-fisco, è altrettanto vero che possono esserlo a favore del contribuente se lo stesso risulta congruo e coerente.

Ecco dunque che le richiamate sentenze danno ancora maggior vigore all'argomento "congruità e coerenza" degli studi di settore. La

parola d'ordine è soprattutto "veridicità" dei dati dichiarati. Fatto ciò e raggiunti i risultati di Gerico, oltre ad avere gli effetti premiali e ad evitare facili selezioni per eventuali controlli, si ottiene anche un'ottima base di partenza per contrastare eventuali ricostruzioni induttive.

CRISI D'IMPRESA

Predeuzioni anche fuori dal riparto. Il Tribunale di Cassino apre.

di **Claudio Ceradini**

Il Tribunale di Cassino, con proprio [provvedimento del 30 luglio 2014](#), consente di fare il punto su un tema spesso discusso, che attiene il
dei

. Nella sostanza, si tratta di capire in che misura i crediti cui sia assegnata la qualifica di possano essere corrisposti al di fuori del

. La questione è duplice, ed attiene sia le procedure

, per le quali il riparto è fase tecnica disciplinata dagli artt. 110 e ss. L.F. così come quelle di , per le quali non vi è rinvio o autonoma disciplina.

Va premesso che

l'art. 111, co. 2, L.F. riconosce tre circostanze in cui al credito è riconoscibile la qualifica di prededotto: quando sia così disposto per

legge o quando il credito sia sorto in

occasione (nel corso della) di una procedura concorsuale o in

funzione della procedura, e quindi a seguito di una prestazione svolta prima, ma propedeutica o strumentale.

Letteralmente

l'art. 111bis, co. 3. L.F. prevede che la possibilità di

pagamento di un credito prededotto al di

fuori dei piani di riparto sia limitata ad

una categoria, e cioè a quelli sorti “

in occasione”. Il testo sembrerebbe chiaro quando riferisce che “I crediti prededucibili
sorti

nel corso del fallimento ... (omissis) possono essere soddisfatti

al di fuori del procedimento di riparto”.

Il

Tribunale di Cassino pur non ponendosi in contrasto evidente con l'interpretazione letterale, ritiene possibile il pagamento al di fuori del riparto di un credito prededucibile sorto in

funzione, e non in occasione, del fallimento ove ricorrano

due condizioni:

- il credito **non sia contestato**, e

- non vi siano altri crediti prededucibili, sorti in occasione della procedura, rimanendo in altri termini il credito da corrispondere l'unica posizione in prededuzione.

Si tratta di una **apertura** utile, che poggia sulla constatazione di un **immodificato** regime di **tutela** per i creditori concorsuali, per i quali al diritto di **reclamo** avverso il **progetto** di riparto si sostituisce analoga facoltà contro il **decreto** del giudice. In assenza di altri crediti prededucibili, anche la **verifica di capienza** prevista dalla norma, che imporrebbe la **graduazione** dei pagamenti in via gerarchica in caso di **assenza** di attivo sufficiente per tutti i crediti prededucibili, diviene elemento superabile. Evidenzia inoltre il Tribunale che procrastinare il pagamento causerebbe una duplice conseguenza **negativa** e **ingiustificata**, e cioè un incremento degli **interessi** passivi da un lato, e del **rischio** per il creditore prededotto dall'altro, poiché altri diritti ugualmente qualificati potrebbero nel prosieguo della procedura maturare.

Personalmente ci sentiamo di condividere sia **l'apertura** che la **prudenza** del Tribunale, dal momento che le due norme (artt. 111, co. 2, e 111bis, co. 3, L.F.) costituiscono parte della complessiva riforma che il **D.Lgs. 5/2006** ha apportato alla disciplina fallimentare, e che quindi difficilmente possono essere frutto di quello che spesso si rileva come **scarso coordinamento** del legislatore. La precisazione contenuta nell'art. 111bis, co.3, non è quindi casuale, ed assegna una più **agevole disciplina** al pagamento di crediti che, prevedibilmente, sono sorti per intervento degli **organi** della procedura. Rispettoso della ratio, il provvedimento in commento **allarga** opportunamente gli stessi meccanismi ad una fattispecie **analoga** nella sostanza.

L'intervento del Tribunale, peraltro, offre l'opportunità per una **ulteriore riflessione**, che ci pare opportuna in relazione alla frequenza con la quale la circostanza si verifica, in tema di **concordato preventivo**. Atteso che le due norme formano parte di un unico intervento riformatore, e che pertanto i testi non possono che valutarsi come **coordinati** e **voluti** dal legislatore, deve rilevarsi come la qualifica di prededotto (art. 111, co. 2, L.F.) riferisca in via **generale** alle **procedure concorsuali** di cui alla Legge Fallimentare, mentre la disciplina del pagamento (art.

111bis, co. 3, L.F.) sia applicabile solo al fallimento, e non alle altre procedure.

Bisogna desumere, quindi, che la limitazione imposta, per le ragioni che abbiamo sinteticamente riportato, al pagamento dei crediti prededotti nel fallimento, **non** abbia ragione di applicarsi, in alcun caso, al **concordato preventivo**.

In primo luogo, la procedura di concordato preventivo **non prevede** alcuna forma tecnica obbligatoria di **riparto**. Nella prassi è evidente che le tecniche utilizzate per l'adempimento alla proposta concordataria siano **mutuate** da quelle **fallimentari**, e nello stesso senso spesso i giudici delegati **richiedono** la formazione di una sorta di **stato passivo**. Tuttavia rimane il fatto che tale **abitudine**, magari utile, **non risponde** ad alcuna previsione normativa, per cui allo "**stato passivo**" **concordatario** non sono assegnati né gli **effetti**, né tantomeno le **modalità di formazione** ed **eccezione** previste nel fallimento.

Se quindi la **qualifica** di prededuzione deve ritenersi **omogenea**, la limitazione prevista per il pagamento **no**. Il credito regolarmente sorto per legge o in funzione/occasione della procedura di concordato preventivo deve essere **pagato** nel rispetto delle **previsioni convenzionali** pattuite, a nulla rilevando il momento in cui l'amministratore o il liquidatore giudiziale provvederanno ad assegnare somme ai **creditori concorsuali**.

E del resto parrebbe veramente strano il **contrario**, specie in tutte quelle situazioni in cui in discussione non sia solo il **compenso** degli *advisor*, pacificamente bersagliati in queste situazioni, ma anche le **forniture** di beni e servizi che assistono ed alimentano la **quotidiana** attività del debitore, specie in continuità.

PATRIMONIO E TRUST

Controversie in ipotesi di trust: quale giudice competente?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

L'ordinanza n.14041 del
delle Sezioni Unite Civili della
ha dichiarato la
della
nella causa promossa da una figlia del defunto disponente, che invoca la
degli atti dispositivi e dello stesso
in relazione ad una lesione dei suoi diritti di legittima, anche se l'atto istitutivo del trust
prevedeva la competenza della

E' appena il caso di ricordare come in base alla **Convenzione de l'Aja** il trust sia riconosciuto in Italia se non viola **norme imperative** di legge. Tra queste si deve annoverare il divieto di **ledere la legittima**. Il problema è a questo punto quello di valutare quale sia il **giudice competente**.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda la disposizione di **partecipazioni societarie** in un trust con un **trustee inglese** e di un co trustee svizzero.

Tra i beneficiari del trust non rientrava una **figlia minorenn**e riconosciuta dal disponente. La madre di quest'ultima propone causa presso il Tribunale di Udine chiedendo **l'eliminazione degli effetti** (per dichiarazione di nullità o per inopponibilità nell'ordinamento italiano) di un insieme di attività negoziali posti in essere dal de cuius.

La madre si riserva poi di agire in giudizio per **riduzione di legittima** e per la divisione tra gli eredi dei beni caduti in successione.

La clausola contenuta nell'atto che prevede la **competenza** dei **giudici inglesi** può valere per i soggetti del trust quale il disponente, il trustee ed i beneficiari ma **non** anche i **soggetti** che rispetto al trust si pongono in una posizione di **terzietà**.

La Cassazione chiarisce che la clausola risulterebbe opponibile se la figlia avesse agito in giudizio in qualità di **beneficiaria del trust**. Il nostro caso è invece diverso giacché non si vogliono far valere diritti nati dal trust, contestandosi piuttosto **l'atto dispositivo** delle partecipazioni in trust chiedendone la **nullità** o quantomeno la **non opponibilità** nei suoi confronti.

I giudici richiamando la Cass. n. 8215/2013 hanno precisato che *“l’erede legittimario assume la qualità di terzo rispetto alle parti di un contratto stipulato dal suo dante causa quando egli agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l’atto comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell’atto medesimo”*.

In realtà, nel caso di specie, non è stata avanzata ancora alcuna **domanda di riduzione** ma le domande di nullità o inefficacia dell’atto dispositivo si muovono sul presupposto che l’atto risulterebbe **lesivo** del **diritto** spettante all’erede. Da ciò la Cassazione fa discendere la **conferma** della **posizione di terzietà**.

Non appare elemento ostativo nemmeno il fatto che il **trust** sia ubicato nel **Regno Unito** in quanto l’articolo 5 n. 6 del **Regolamento n. 44 del 2001** consente di convenire un soggetto in giudizio in uno stato membro diverso da quello del proprio giudizio nella sua qualità di fondatore, **trustee** o beneficiario di un trust.

Pertanto, nella causa sono **convenuti** anche dei soggetti italiani e per questi trova applicazione l’art. 2 del regolamento secondo cui la **competenza giurisdizionale** spetta ai giudici dello **Stato membro** in cui è domiciliato il convenuto. Per i soggetti coinvolti nella causa che hanno il **domicilio** in altro **Paese europeo** o in Svizzera opera l’art. 6 n. 1 del Regolamento secondo cui, nel caso di una **pluralità di convenuti**, è possibile **convenirli tutti** davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una **trattazione unica** ed una **decisione unica** per evitare che trattazioni separate possano portare a decisioni incompatibili.

La conclusione è che la causa in esame non esula dalla **competenza** del **giudice italiano**.

IVA

Le operazioni accessorie ai fini Iva

di **Sandro Cerato**

In ambito Iva, il **principio di accessorietà** previsto nell'art. 12 del d.P.R. n.633/72 comporta, in linea di principio, che l'operazione secondaria rivesta la medesima qualificazione tributaria dell'operazione principale, con la conseguenza che alla stessa **si rende applicabile il medesimo trattamento Iva**. Più nel dettaglio, le **operazioni accessorie sono elencate nel co.1 del citato art. 12**, e comprendono il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi. Il successivo co. 2 precisa che se l'operazione principale è soggetta ad imposta, i corrispettivi delle operazioni accessorie concorrono a formare la base imponibile unitamente all'operazione principale.

La caratteristica essenziale per qualificare un'operazione come accessoria risiede nella circostanza che, oltre a costituire un **unicum sotto il profilo economico** con altre operazioni rilevanti ai fini Iva, la stessa deve essere collegata a quella avente carattere principale da un **nesso di "dipendenza" funzionale**. Tale nesso significa che una prestazione è accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal soggetto passivo (**circolare n.337/E/2008**).

Ulteriore tratto distintivo dell'operazione accessoria, almeno per la normativa interna di cui all'art. 12 del d.P.R. n.633/72 è la

necessaria coincidenza tra il soggetto che pone in essere l'operazione principale e quella accessoria. Non rileva, tuttavia, la modalità di fatturazione dell'operazione accessoria, che potrebbe avvenire anche con un documento distinto rispetto a quello con cui viene addebitato il corrispettivo dell'operazione principale. Sembra tuttavia opportuno che il documento emesso faccia riferimento agli estremi della fattura dell'operazione principale (circolare n.198/E/96). Il descritto

principio dell'identità soggettiva tra colui che effettua l'operazione principale e quella accessoria

non è richiesto dalla normativa comunitaria, ed in particolare dall'art. 78, par. 1, della direttiva n.2006/112, secondo cui risulta sufficiente che le operazioni accessorie siano addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione, senza tuttavia richiedere alcuna coincidenza soggettiva. La questione è stata affrontata anche dalla

giurisprudenza comunitaria, che in un primo momento (sentenza 25.2.1999, causa C-349/96)

aveva qualificato un'operazione come accessoria a condizione che l'operazione stessa fosse posta in essere dal medesimo soggetto che realizza quella principale. Successivamente, tale orientamento è stato ribaltato da parte della stessa

Corte di Giustizia, ed in particolare

il principio dell'identità soggettiva è stato disconosciuto dalla sentenza 11.1.2001, causa C-76/99, in cui è stato stabilito che le indennità (cd. "diritti di trasferimento") percepite da un laboratorio di analisi a fronte della trasmissione, ad altro laboratorio specializzato, dei prelievi effettuati sui pazienti beneficiano dello stesso regime Iva delle prestazioni di analisi. In tema di prestazioni di negoziazione di crediti, anche la successiva sentenza 21.6.2007, causa C-453/05, ha confermato che

l'accessorietà prescinde dall'identità dei soggetti passivi

che effettuano, rispettivamente, l'operazione principale e quella accessoria.

Infine, è opportuno evidenziare che se la cessione o prestazione è accessoria ad operazioni soggette a differenti aliquote, il relativo corrispettivo deve essere ripartito in proporzione alle diverse basi imponibili.

PATRIMONIO E TRUST

Raddoppio dei termini: è necessario accertare l'esistenza della violazione

di **Giancarlo Falco**

La

CTR Lombardia con la **sentenza n. 3730 del 8.07.14**, ha sancito che *“ai fini della verifica della legittimità dell'utilizzo del maggior termine, debba essere accertata l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio”*.

Come noto, a fini di certezza del diritto e di effettività della tutela del contribuente, il legislatore impone all'amministrazione finanziaria, per la notifica degli accertamenti tributari, precisi termini decadenziali entro cui deve, obbligatoriamente, compiersi l'attività degli enti accertatori.

La relativa disciplina, contenuta nel d.P.R. n. 600/73, art. 43, dispone, in particolare, che la notifica degli atti tributari relativa ad un determinato periodo di imposta avvenga, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre del quarto ovvero del quinto anno successivo – a seconda della tipologia di violazione contestata – al periodo di imposta accertato.

Tuttavia, al terzo comma dello stesso art. 43 si prevede una specifica deroga alla disciplina generale. Difatti, *“in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”*.

In altre parole, laddove la contestata violazione costituisca o possa costituire un fatto di reato penalmente rilevante e per il quale il legislatore abbia previsto l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p., i termini per la notifica dell'accertamento raddoppiano attestandosi relativamente ad otto e dieci anni a seconda del tipo di violazione commessa.

Posta la *ratio* della deroga in parola, è chiaro, comunque, che i termini lunghi di cui al terzo comma del citato art. 43 non operano discrezionalmente per l'amministrazione procedente, nel senso che questa non può, una volta spirato il termine ordinario, usare a proprio vantaggio il raddoppio di detti termini per notificare accertamenti per i quali è incorsa in decadenza.

Piuttosto, tali termini allungati operano in presenza di una speciale condizione obiettiva, l'esistenza dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Ne risulta, per conseguenza e come del resto confermato dalla più recente giurisprudenza, che è illegittimo l'accertamento notificato oltre i termini quando non è chiaramente ipotizzabile la sussistenza dell'obbligo di denuncia, costituendo la denuncia stessa il presupposto del raddoppio di detti termini.

Nel caso di specie, al contribuente veniva notificato un accertamento relativo ad un presunto incasso di utili extra bilancio derivanti da una precedente contestazione mossa nei confronti di una Srl a ristretta base societaria di cui risultava socio.

La sentenza di primo grado (CTP Varese n. 104/5/13) rigettava il ricorso sorvolando sulla questione pregiudiziale relativa alla tempestività dell'accertamento.

Il contribuente, allora, proponeva appello avverso la suddetta sentenza, eccependo l'uso pretestuoso e strumentale dell'istituto del raddoppio dei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/73, dal momento che la contestazione dell'Ufficio consisteva unicamente nel disconoscimento di un credito di imposta acquisito dalla società.

Per i giudici della regionale non basta la mera indicazione nell'atto di accertamento *“dell'inoltro o del futuro inoltro della notizia di reato alla Procura della Repubblica”*, bensì è necessario che tale atto impositivo contempli *“l'esistenza dell'obbligo di denuncia, cioè l'emersione di fatti illeciti che integrino un reato, **commessi dal soggetto**. Il reato tributario, cioè, deve risultare ipotizzabile sia nei suoi elementi oggettivi che soggettivi, essendo di tutta evidenza che la mancanza di uno di tali elementi comporterebbe l'illegittimità del raddoppio dei termini accertativi e l'utilizzo improprio della norma da parte dell'ufficio”*.

Pertanto, non basta che il fatto contestato al contribuente afferisca astrattamente ad una ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 74/00, bensì è necessario che l'amministrazione si sia prontamente attivata alla denuncia per una specifica violazione.

Il tutto al fine di evitare un uso pretestuoso e strumentale dei termini raddoppiati, così che il giudice tributario successivamente adito possa congruamente valutare la sussistenza delle condizioni legali previste per l'azione.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Nel paese del mitico album A4

di **Chicco Rossi**

Tempo di scuola e di acquisti. Se una volta il
must era il
quaderno
delle

Regioni (forse sarebbe utile reintrodurli così almeno i giovani di oggi potrebbero imparare
meglio quello splendido paese che è l'Italia), oggi l'offerta è variegata, però c'è un
prodotto

scolastico che negli anni continua a resistere e che fa tornare bambini i genitori quando lo
comprano per i loro figli:

l'album

A4 della Fabriano.



E allora oggi andiamo in quel di
Fabriano dove, tra le altre cose, vi è una splendida mostra quale è quella “
Da Giotto a Gentile, pittura e scultura a Fabriano fra Due e Trecento” curata da Vittorio Sgarbi.

Fabriano si trova nel cuore delle

Marche, in prossimità degli

Appennini, in passato importante crocevia culturale ed è il paese che ha dato i natali non solo
a quel

Gentile cui in parte è dedicata la mostra richiamata, massimo esponente dello
stile gotico, ma anche a un certo

Marchese Onofrio del Grillo reso indimenticabile dal grande

Alberto Sordi diretto dal

maestro Monicelli.

La testimonianza del fervore culturale e artistico di Fabriano si percepisce passeggiando per le splendide vie e ammirando le piazze che ogni tanto si aprono.

Da non perdere assolutamente il
Palazzo del Podestà che si erge nel suo splendore nella
Piazza del Comune, costruito nel 1255 e strutturato in tre corpi di fabbrica, di cui quello centrale presenta il voltone ogivale di sottopasso della strada.

Lo stesso
Palazzo del Comune costruito nella seconda metà del '300 e poi ricostruito nel periodo rinascimentale, sede dei signori di Fabriano, i
Chiavelli o il
portico dei Vasari di piazza Garibaldi, centro economico medioevale, che conserva sulla facciata emblemi in pietra dell'Arte dei Calzolai.

Ma una visita la meritano anche le chiese tra cui spicca quella di
San Benedetto, costruita nel XIII secolo e successivamente ricostruita tra il XVI e il XVII secolo, seconda per dimensioni solo a quella dell'Abbazia di Montecassino.

Ma Fabriano vuol dire carta e allora come non andare a visitare il
museo della carta e della filigrana dove è possibile ammirare la
Gualchiera medioevale
fabrianese che riprende le antiche tecniche di lavorazione dei "Mastri Chartai" e seguire l'intero ciclo lavorativo: dall'arrivo e stoccaggio degli stracci in "monte", alla spedizione delle balle di carta finita.

Alla fine della visita, visto che la vita deve essere un'eterna scoperta ricca di sorprese, perché non assaggiare degli
gnocchi di patate con la papera assaggiando uno splendido
Verdicchio dei Castelli di Jesi rigorosamente di Corrado
Dottori, un ragazzo che ha avuto il coraggio di rinunciare alla vita agiata di consulente in una banca internazionale per dedicarsi alla terra, e come dargli torto?

Pensate alla bellezza e dolcezza di vedere un fiore che piano piano sboccia, o la vigna che in primavera si risveglia in tutto il suo splendore.

E allora come non provare un
Terre Silvate fermentato in acciaio a temperatura controllata senza inoculo di lieviti selezionati e con un riposo sulle fecce fini per sei mesi. Dopo si può procedere all'imbottigliamento. Tutto questo dona al vino un colore giallo carico. All'olfatto si presenta
complesso ed
equilibrato con note di
muschio e
mandorla,

miele e
timo. Al gusto persistente con un finale ammandorlato.

Proseguiamo la nostra visita andando a pochi chilometri da Fabriano alla scoperta di **Esanatoglia**, piccolo paese racchiuso tuttora fra le mura castellane che vengono lambite dall'Esino. Il paese merita una visita in quanto ancora fuori dai giri turistici di massa e quindi è possibile passeggiare quasi indisturbati per le stette vie andando alla scoperta di palazzi e chiese quali quella di

Santa Maria Maddalena con le sue **nature morte fiamminghe** o quella di **Santa Maria di Montebianco** con l'**edicola campestre**, per poi essere guidati fino alla Torre di Sant'Andrea e alle **fontane di San Martino**, splendida **opera idraulica** concepita nel Trecento e ancora perfettamente funzionante.

Piatto tipico sono le **cotiche con i fagioli**, che mal si abbinano però con il **Verdicchio di Matelica**, caratteristico della zona, tra i quali si erge il **Cambrusiano**, un superbo bianco vinificato parte in acciaio e parte in barili di legno di rovere tostato per un anno, per poi essere affina un altro anno in bottiglia.

A dire il vero le due cose non si abbinano, un problema risolvibile optando per una bella porzione di **crescia onta** ripiena con i salumi che qui non hanno paura di alcun confronto.



La **crescia onta** è un impasto di farina di grano turco che viene fatto cuocere sulla brace per poi essere tagliata a spicchi e fritta nel grasso della **padellaccia**, un dietetico piatto a base di carne di **maiale**.

E per finire?

Attenzione siamo in periodo di vendemmia e allora si possono degustare i **biscotti di mosto**, un viaggio subliminale nel gusto, provare per credere.